



Rettorato

Sede

Via Università, 4 – Modena (MO), Italia
T +39 205.8337 – F +39 059 – 205.8360

e-mail: appalti@unimore.it – P.E.C.: areacontratti@pec.unimore.it

www.unimore.it

www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it

Modena, 8-11-2017

Prot. N° ____170996____ allegato/i ____

Tit. _____ cl. _____ fasc. _____

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Largo Garibaldi n. 15

41124 Modena (MO)

PEC ert@pec.emiliaromagnateatro.com

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI STUDIO E DI RICERCA.

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede in Modena (MO), Via Università n. 4, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominata "Università", rappresentata dal Prof. Angelo Oreste Andrisano, nato a xxx (xx) il xxx, in qualità di Rettore, autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

E

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE, con sede legale in Modena, Largo Garibaldi 15, codice fiscale e partita IVA n. 01989060361, nel prosieguo del presente atto denominata "ERT", rappresentata dal Dott. Giuliano Barbolini, nato a xxx (xx) il xxx in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Legale rappresentante;

Premesso che

- ERT ha tra i propri fini istituzionali:
 - di promuovere attraverso le attività teatrali la qualità artistica, culturale e sociale, svolgendo il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte, di tradizione e di innovazione, con particolare riferimento all'ambito regionale;
 - di realizzare, anche in collegamento con analoghe istituzioni italiane o di altri paesi europei, compiti di promozione del teatro nazionale d'arte e di tradizione sul piano europeo ed internazionale e di valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
 - di sviluppare e sostenere l'attività di ricerca, anche in coordinamento con Università e con enti ed istituti operanti nel settore teatrale, sostenendo in particolare le giovani compagnie che operano sul territorio regionale ed in particolare quelle delle città sedi dei Teatri gestiti;

Rettorato

- la promozione, il coordinamento e la gestione delle attività di formazione giovanile e la riqualificazione professionale;
- la promozione di studi e ricerche sulle arti legate allo spettacolo e l'organizzazione di archivi della memoria dell'atto teatrale;
- ERT ha interesse a sviluppare forme di collaborazione con l'Università in vari settori, didattici e scientifici, quali: gli studi linguistici e culturali, gli ambiti pedagogici, psicologici e di scienze umane, quelli economici e di giurisprudenza, nonché tutti quei settori che possano mettersi in collaborazione con i terreni di competenza e professionali nei quali ERT svolge le sue attività;
- ERT dispone di strutture teatrali, nonché di 'know-how' artistico e organizzativo nell'ambito dello spettacolo da vivo, che può mettere a disposizione della Istituzione Universitaria;
- L'Università ha più volte rilevato la fondamentale esigenza di attivare una politica sistematica di collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni pubbliche/l'impresa privata, al fine di raccordare le attività formative con le esigenze del mondo produttivo;
- L'Università ha ripetutamente e pubblicamente manifestato il proprio interesse ad integrare le proprie attività formative con lo svolgimento di periodi di tirocinio da svolgere presso gli enti/imprese più rappresentativi del tessuto produttivo del comprensorio regionale;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - OGGETTO

L'Università e ERT si avvarranno in modo concordato delle rispettive competenze, nonché delle strutture ed attrezzature di cui sono dotati per sviluppare e realizzare programmi didattici, di studio e di ricerca integrata nei settori di comune interesse.

Inizialmente la collaborazione riguarderà il campo degli studi linguistico-culturali ed economici e potrà essere successivamente estesa ad ulteriori settori o strutture delle Università contraenti, previo scambio di lettere tra le parti interessate.

Articolo 2 – ATTIVITA'

L'Università e ERT si impegnano a sviluppare collaborazioni nei settori dell'istruzione e della ricerca, attraverso:

- a) lo svolgimento di periodi di tirocinio aziendale curriculare di studenti dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale dell'Università presso ERT: tali periodi di tirocinio aziendale (stage) saranno regolati – con apposita convenzione - in base alla L. n. 196/97, integrata dal Capo IV della LR 26 luglio 2005, n. 17, e del D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministeri della P.I. e del MURST, n. 142/98;
- b) lo svolgimento di Tesi di Laurea da parte di studenti dell'Università su temi proposti o concordati con ERT;
- c) lo svolgimento di attività formative con relativa responsabilità didattica nella formazione post laurea quali ad esempio attività formative nei master, nei corsi di formazione alta e permanente, nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione di ambito non medico;
- d) lo svolgimento di attività didattiche integrative e ogni altra attività utile alla formazione e all'orientamento degli studenti;

Rettorato

- e) sviluppo delle ricerche congiunte o in collaborazione;
- f) scambio di docenti, ricercatori e personale tecnico;
- g) interscambio di documentazione e pubblicazioni scientifiche e reti telematiche;
- h) organizzazione di attività culturali, convegni, seminari, e riunioni scientifiche, stabilite in comune accordo;
- i) lo svolgimento di corsi di aggiornamento del personale tecnico di ERT da parte di docenti del Dipartimento;
- l) lo svolgimento, da parte di personale tecnico qualificato di ERT, di seminari, conferenze ed attività didattiche collaterali da definirsi, a supporto e completamento della didattica svolta presso l'Università nei limiti della normativa vigente.

Articolo 3 – CONTRATTI ATTUATIVI

L'Università e ERT si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione nel campo dell'istruzione e della ricerca. Per l'attuazione di tali rapporti, le parti contraenti si impegnano a definire gli obiettivi di interesse comune tramite specifici contratti, la cui stipulazione sarà autorizzata previa formale assunzione dei relativi impegni di spesa da parte dei competenti organi, sulla scorta del presente protocollo d'intesa.

A tal fine, ogni singolo contratto attuativo dovrà definire, pena la sua nullità:

- l'obiettivo specifico della collaborazione;
- le forme di collaborazione per la sua realizzazione;
- le modalità e i tempi per la sua realizzazione;
- le modalità di corresponsione di eventuali fondi necessari per la sua realizzazione;
- l'individuazione del Datore di Lavoro, così come definito nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", cui far ricadere gli obblighi di legge.

Articolo 4 - DURATA

Il presente protocollo d'intesa ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 5 – ONERI ECONOMICI

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le parti che non sia espressamente previsto nei successivi contratti attuativi di cui all'articolo 3.

Articolo 6 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Università dichiara che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha stipulato le seguenti coperture assicurative:

- polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" per danni a persone e cose causati a terzi; detta polizza copre, altresì, la responsabilità civile personale derivante dallo svolgimento di attività medica per determinate categorie di soggetti indicate nella Sezione C del testo di polizza reperibile al link <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it>¹;

¹ I tirocinanti laureati **non beneficiano automaticamente** della estensione della polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" ad eventuali danni cagionati al patrimonio dell'Ateneo; detta estensione ha carattere obbligatorio solo ed esclusivamente nel caso in cui il tirocinante svolga - anche in parte - la propria attività presso le strutture dell'Ateneo; in proposito si rimanda alla nota circolare del 1/4/2010 prot. n. 7554 reperibile al link <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it> alla voce "Note

Rettorato

- polizza “Infortuni”, a garanzia degli infortuni occorsi a studenti iscritti a corsi di studio presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, compresi quelli frequentanti corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento o comunque partecipanti alle attività didattiche, di ricerca, di formazione e/o di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque utili al conseguimento del titolo.²

ERT dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura della “Responsabilità civile verso terzi” per danni a persone e cose dei quali sia tenuto a rispondere.

Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.

L’Università provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web dell’Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 7 - ASSICURAZIONI INAIL

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato:

a) relativamente agli studenti: ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003);

b) relativamente ai tirocinanti laureati ed al Personale Docente, Ricercatore e tecnico: ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’impresa/ente e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

ERT garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché presso adeguata compagnia assicuratrice contro infortuni.

Articolo 8 - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 6 E 7

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d’intesa e dei successivi contratti attuativi si conviene:

- se il fatto è avvenuto presso ERT, ERT si impegna a segnalare immediatamente l’evento l’Università onde consentire all’Università stessa di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione;

informative”.

² Per quanto riguarda i tirocinanti laureati (che non sono pertanto più studenti iscritti presso l’Ateneo), la polizza “infortuni cumulativa” **non opera automaticamente** ma mediante adesione facoltativa, come precisato con nota circolare del 1/4/2010 prot. n. 7554 reperibile al link <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it> alla voce “Note informative”.



Rettorato

- se il fatto è avvenuto presso l'Università, l'Università si impegna a segnalare immediatamente l'evento a ERT onde consentire a ERT stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi ³.

Articolo 9 - PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Articolo 10 – FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente protocollo d'intesa. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente protocollo d'intesa e dei successivi contratti attuativi sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

Il presente protocollo d'intesa, redatto in forma di lettera contratto, è sottoscritto digitalmente e scambiato mediante posta elettronica certificata.

Modena, lì (vedi data apposizione sottoscrizione digitale)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
IL RETTORE
(Prof. Angelo O. Andrisano)

Per accettazione: Modena, lì (vedi data apposizione sottoscrizione digitale)

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott. Giuliano Barbolini)

³ Gli articoli 7 e 8 rilevano in caso di effettivo scambio di personale